



COMUNE DI POGGIO SAN VICINO

Provincia di Macerata
Via del Comune, 2 - 62021 POGGIO SAN VICINO - C.F. 00312750433

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 16 DEL 09-03-20

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID-19) - VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di marzo alle ore 16:30, al fine del contenimento del rischio di contagio da Coronavirus (COVID-19), convocata in modalità elettronica (con messaggio tramite whatsapp), si è svolta mediante utilizzo di collegamento elettronico, (ai sensi dell'art. 23-ter del D. Lgs. 82/2005 e in conformità alle misure previste dal DPCM 08.03.2020), la Giunta Comunale alla presenza in collegamento digitale del Segretario Comunale, nelle persone dei signori:

Simoncini Sara	SINDACO	P
ZAMPONI ALBERTO	VICE SINDACO	P
ZAMPONI LUANA	ASSESSORE	P

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Favorevoli 3
Contrari 0
Astenuiti 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Trojani Fabio

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza l' Ing. Simoncini Sara nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto

su riferito.

La GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- ⇒ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 21 febbraio 2020, a termini della quale è stato approvato il «*Documento Unico di Programmazione (DUP)*» 2020-2022 e il bilancio di previsione 2020-2022;
- ⇒ la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 09 marzo 2020, a termini della quale è stata approvata «*l'assegnazione delle risorse e degli obiettivi ai fini della performance 2020-2022 ai responsabili delle aree*»;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATO, altresì, il comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in base al quale «*Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea*»;

CONSIDERATA la necessità di istituire due capitoli dedicati alle spese necessarie per affrontare l'emergenza da «*Covid-19*»; i capitoli 82/1 e 94/2 rispettivamente denominati «*EMERGENZA CORONAVIRUS -COVID-19- ACQUISTO BENI*» e «*EMERGENZA CORONAVIRUS -COVID-19- SERVIZI*»

VISTO l'elenco, predisposto dal servizio finanziario, dal quale scaturiscono in modo analitico le variazioni di specie (*allegato «A»*);

VISTO l'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, che In merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio:

- al comma 1 prevede che il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni, nel corso dell'esercizio, di *competenza* e di *cassa* sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento;
- al comma 2 stabilisce che le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater;
- al comma 3 sancisce che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve le tipologie di variazioni elencate nel comma stesso;
- al comma 4 statuisce che, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo stesso, le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

DATO ATTO che, stante la natura dell'entrata riconducibile a trasferimento di fondi da parte dello Stato, non necessita procedere all'integrazione del «*Fondo crediti di dubbia*

esigibilità (FCDE)», per cui l'ammontare dello stesso deve intendersi confermato negli importi già stanziati in sede di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

VISTO l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e in particolare i commi da 819 a 826, che sanciscono il definitivo superamento del «*saldo di competenza*» (il cosiddetto «*pareggio di bilancio*») e, più in generale, delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio;

PRECISATO che, conseguentemente, a partire dal bilancio 2019-2021, il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dal decreto legislativo n. 267/2000 e dal decreto legislativo n. 118/2011, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza «*non negativo*» e pertanto:

- ✓ gli enti locali, a partire dal 2019, utilizzano il «*risultato di amministrazione*» e il «*fondo pluriennale vincolato*» di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo n. 118/2011;
- ✓ cessano gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

VISTO:

- ⇒ l'articolo 57, comma 2-quater, lettera a) del decreto-legge 26 ottobre 2014, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2014, n. 157, che abrogando i commi 1 e 3 dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 267/2000, che prevedevano l'obbligo dei tesoriери degli enti locali di effettuare i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisire il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio, ha soppresso le attività che rappresentano la principale differenza tra il tesoriere e il cassiere;
- ⇒ il titolo V del decreto legislativo n. 267/2000 che continua a disciplinare il “*Servizio di tesoreria*” dei Comuni e a fare riferimento al “tesoriere”;

CONSIDERATO tuttavia, come evidenziato anche dalla Commissione Arconet nella seduta del 15 gennaio 2020, che sono tutt'ora vigenti gli articoli 163, comma 4, e 175, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 267/2000 che prevedono rispettivamente:

- ⇒ che all'avvio dell'esercizio provvisorio o gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato;
- ⇒ che le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegato al provvedimento di approvazione della variazione e che sono altresì trasmesse al tesoriere:
 - a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
 - b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario;

REPUTATO conseguentemente di inviare al Tesoriere Comunale il prospetto, riportante le variazioni di specie, da redigersi in conformità allo schema di cui all'allegato 8/1 del decreto legislativo n. 118/2011;

OSSERVATO quindi che in conformità alla risoluzione n. 6741 del 18 settembre 1995 del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale – qualora la Giunta si avvalga della facoltà di adottare variazioni di bilancio in via d'urgenza e non sia possibile avere dall'Organo di revisione il parere previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo n. 267/2000, lo stesso potrà essere acquisito al momento della ratifica della variazione da parte del Consiglio dell'Ente;

VISTI:

- ⇒ il decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- ⇒ il decreto legislativo n. 118/2011, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 126/2014;
- ⇒ i principi contabili applicati;
- ⇒ il vigente regolamento di contabilità, per quanto compatibile con il sistema contabile armonizzato;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000 dal responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

RAVVISATA l'urgenza del presente provvedimento, stante la situazione di emergenza epidemiologica da «Covid-19» e assunti pertanto i poteri del Consiglio Comunale ai sensi del combinato disposto dell'ultimo comma dell'articolo 42 e del comma 4 dell'articolo 175 del decreto legislativo n. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano,

D E L I B E R A

- 1) Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta e del sottostante dispositivo.
- 2) Di procedere alla variazione dell'annualità 2020 del bilancio di previsione 2020-2022 introducendovi gli aggiornamenti risultanti dallo schema di seguito riepilogato:

variazioni attive		
maggiori entrate	€	0,00
totale	€	0,00

variazioni passive		
maggiori spese	€	2.000,00
minori spese		2.000,00
totale	€	0,00

- 3) Di dare atto che le tabelle di cui sopra riportano dei valori a 0 in quanto sono stati movimentati in aumento/diminuzione per lo stesso importo.

- 4) Di dare atto che a seguito delle variazioni intervenute il bilancio di previsione 2020-2022 rispetta le prescrizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 162, commi 2 e 6, e dell'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, in ordine al pareggio finanziario e a tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e in ordine all'ammontare del «*fondo di cassa finale non negativo*», come desumibile dall'allegato prospetto analitico (*ALLEGATO «F»*) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 5) Di approvare, quindi, l'allegato prospetto (*allegato «V»*), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposto in rispondenza allo schema di cui all'allegato 8/1 del decreto legislativo n. 118/2011, contenente le variazioni all'annualità 2020 del bilancio 2020-2022, da trasmettere al tesoriere comunale ai sensi dell'articolo 175, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 267/2000.
- 6) Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'introduzione dei conseguenti aggiornamenti nei registri contabili, nonché la trasmissione del presente atto al tesoriere comunale.
- 7) Di sottoporre il presente provvedimento a ratifica del Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla data della sua adozione, ai sensi del combinato disposto dell'ultimo comma dell'articolo 42 e del comma 4 dell'articolo 175 del decreto legislativo n. 267/2000, previa acquisizione del parere dell'Organo di revisione ex articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto stesso.
- 8) Di dare atto che il presente provvedimento comporta variazione al DUP 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 21 febbraio 2020.

Quindi, stante la necessità di garantire il tempestivo finanziamento delle spese di specie;

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 09-03-2020

Il Responsabile del servizio
Barboni Santina

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 09-03-2020

Il Responsabile del servizio
Barboni Santina

Steso il presente verbale, lo stesso viene letto, approvato e sottoscritto come appresso.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Trojani Fabio

IL SINDACO
Ing. Simoncini Sara

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 con pubblicazione numero 97.

Poggio S. Vicino li 08-05-20

Il Segretario Comunale
Dott. Trojani Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08-05-2020 al 23-05-2020, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Poggio S. Vicino li 23-05-20

Il Segretario Comunale
Dott. Trojani Fabio